
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Atto d'impugnazione, notifica non andata a buon fine per trasferimento del destinatario seguita da mail da parte di soggetto non munito di mandato: inesistenza insanabile

La notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della metà, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.10.2017, n. 23968

...omissis...

la ricorrente si duole, riferendo tutte le censure dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4:

- a) col primo motivo, di violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82;
- b) col secondo motivo, di violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 160,156,161 e 291 c.p.c.;
- c) col terzo motivo, di violazione ed omessa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 9 e dell'art. 153 c.p.c., comma 2;

la prima censura è inammissibile, perchè la ratio decidendi non risiede affatto nell'erronea sussunzione della fattispecie processuale entro una piuttosto che altra delle ipotesi previste dall'art. 330 c.p.c., ma - come correttamente osserva la controricorrente - nell'esclusione del perfezionamento di una notifica quale che fosse: ciò che rende irrilevante pure la questione dell'imputabilità dell'errore (che le Sezioni Unite in genere escludono solo quando il procuratore eserciti le sue funzioni in circondario diverso da quello ove si svolge la lite e non abbia ottemperato all'onere di comunicare la variazione di domicilio professionale: Cass. Sez. U. 18/02/2009, n. 3818), del resto mai assurda, nella gravata sentenza, a fondamento della decisione;

la seconda censura è invece infondata;

ora, è vero che si è statuito (Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594) che, "in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa"; e non è meno vero che si è pure sancito (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, ma in base a principi agevolmente riferibili ad ogni atto introduttivo di un grado di impugnazione, che "l'inesistenza della notificazione... è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità"; al riguardo, tali elementi sono stati identificati: "a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita; e restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa"; pertanto, ogni vizio relativo si riconduce all'ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria "con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata... o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.";

e però nella specie si è avuto che, restituito il plico non notificato a mezzo posta, entro il termine prorogato in base a Cass. Sez. U. 14594/16, cioè il 15/01/2015 (due giorni dopo la scadenza di quello ordinario, avutasi il 13/01/2015) l'atto è stato solo informalmente - e quindi in violazione delle regole sulla notificazione - trasmesso a mezzo posta elettronica da chi si è addotto essere una collaboratrice degli avvocati della parte appellante e pertanto in carenza del requisito sub "a)" sopra fissato da Cass. Sez. U. n. 14916/16, siccome scansionato in formato "pdf" (e quindi come immagine) senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica, sicchè l'appellato si è poi costituito, ma appunto in via pregiudiziale eccependo la radicale irritualità dell'instaurazione del gravame per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relativo atto introduttivo operata da controparte;

pertanto, poichè nessuna attività rituale si è avuta entro il termine ordinario anche come prorogato della metà, la non sussumibilità dell'attività del tutto informale compiuta per portare a conoscenza del suo destinatario l'atto di appello in alcune delle forme legali di notificazione (sia sotto il profilo del soggetto agente - privo di mandato della parte appellante - che, soprattutto, per l'assoluta carenza dei minimali requisiti di forma anche solo per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, risultando violate le disposizioni sul punto), riguardata alla stregua dell'irrelevanza della costituzione del destinatario in quanto avvenuta con eccezione in via pregiudiziale proprio del vizio di non configurabilità di una notifica (e al di fuori della sola ipotesi di nullità sanabile ricordata dalla richiamata pronuncia delle SS.UU.), porta alla conclusione che nessuno dei principi affermati da questa Corte e sopra ricordati può giovare, perfino ove potessero - in qualche modo e con ogni cautela - tra loro interagire, alla ricorrente, che li ha violati entrambi;

e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: la notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand'anche entro il termine originario maggiorato della metà, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell'atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo;

infine, neppure il terzo motivo (a prescindere dai suoi profili di inammissibilità derivanti dal fatto che non si riscontra in ricorso in quali atti del grado di appello e con quali argomenti testuali la relativa questione sarebbe stata sottoposta alla corte territoriale) merita accoglimento, perchè ogni eventuale motivo di nullità dell'attività dell'ufficiale giudiziario o postale non avrebbe mai eliso l'onere per il notificante di instare per la rimessione in termini (ricorrendone, beninteso, i rigorosi presupposti) o - ad ogni buon fine - di riattivare sua sponte ritualmente il procedimento notificatorio entro il termine prorogato, stando alla richiamata Cass. Sez. U. 14594/16;

la gravata sentenza non merita quindi le censure mosse ed il ricorso va così, inammissibili il primo e il terzo motivo ed infondato il secondo, rigettato, con condanna della soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in base allo scaglione relativo al valore reale della causa,

correttamente da individuarsi in base alla sorta capitale oggetto del monitorio opposto, di oltre Euro 840.000;
ancora, deve darsi atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
pqm

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.